

OGGETTO: **Richiesta del documento d'identità provvisorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____
tel. _____ mail: _____
e

il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____
tel. _____ mail: _____

RICHIEDONO

il rilascio del documento d'identità provvisorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 con validità per l'espatrio per il proprio figlio minore:

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____

☐ *(nel caso di minore di anni quattordici)* richiedono inoltre che sul documento sia riportato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci e precisamente:

- _____
- _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

- 1) che sussistono le condizioni per il rilascio del documento d'identità provvisorio in quanto:
☐ il minore deve recarsi all'estero nello Stato di _____
in data _____ e non ha altri documenti in corso di validità che consentano l'espatrio;
☐ _____;
_____;
- 2) il minore **non è incorso in nessuna delle condizioni ostative all'espatrio** indicate dall'articolo 3 lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 *(indicare sul retro della presente)* e non è comunque destinatario di provvedimenti di divieto di conseguire documenti validi per l'espatrio e/o di sospensione della validità per l'espatrio della carta d'identità o del passaporto ai sensi della vigente normativa;

- 3) di non aver richiesto per il minore presso nessun comune italiano un altro documento d'identità provvisorio rilasciato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108;
- 4) di essere a conoscenza che **il documento non è rinnovabile** e che deve essere restituito al Comune all'atto della richiesta della carta d'identità elettronica;
- 5) di essere stato informato dal funzionario addetto al rilascio del documento d'identità provvisorio che lo stesso **può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.**

Data, _____

Firma

Firma

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti)

Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
- b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis (*vedi articolo seguente*);
- c) *[lettera abrogata]*;
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f) *[lettera abrogata]*;
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 3-bis

1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2.